

Da "sicilia.controllo" <sicilia.controllo@corteconticert.it>

A "COMUNE DI ACI CASTELLO" <comune.acicastello@pec.it>, "ACI CASTELLO protocollo"
<protocollo@pec.comune.acicastello.ct.it>

Data venerdì 24 ottobre 2014 - 13:30

**ACI CASTELLO - REFERTI I E II - Invio DELIBERAZIONE 156/2014/PRSP - ADUNANZA SEZ-
CONTR. DEL 9 LUGLIO 2014.**

CORTE DEI CONTI
SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA
IL DIRIGENTE

*accastello
11/10/14
Segret. Gen.*

COMUNE DI ACICASTELLO
27. OTT. 2014
ARRIVO PROT N° 20143

- Al Presidente del Consiglio comunale di ACI CASTELLO
- Al Sindaco del Comune di ACI CASTELLO
- All'Organo di revisione del comune di- ACI CASTELLO

Si trasmette copia della deliberazione adottata dalla Sezione di Controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana e relativa lettera di trasmissione da inoltrare, entrambe, ai destinatari indicati in indirizzo.

Si prega di dare sollecito riscontro dell'avvenuta ricezione da parte dei destinatari esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo:

sicilia.controllo@corteconticert.it

F.to IL DIRIGENTE Maria Di Francesco

Allegato(i)

deibera 156.pdf (450 Kb)

nota.pdf (40 Kb)

*Area 1
Portuale della pubblica amministrazione
Sb. per informazioni
dest. Trasparenza
Corte
Al Presidente del
Organo di Revisione
27/10/14*

REPUBBLICA ITALIANA
La Corte dei conti
Sezione di controllo per la Regione siciliana
nell'adunanza del 9 luglio 2014, composta dai magistrati:

Maurizio GRAFFEO
Corrado BORRUSO
Giovanni DI PIETRO

Presidente
Consigliere
Referendario - relatore

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3;

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e le successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. 2 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, nel testo sostituito dal decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali;

VISTO il D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, come convertito dalla legge n. 213 del 7 dicembre 2012 e s.m.i.;

VISTO in particolare l'art. 148 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, novellato dall'art. 3, co. 1, sub e) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge n. 213/2012



VISTE le Linee guida per il referto semestrale dei Presidenti delle Province e dei Sindaci dei comuni con oltre 15.000 abitanti sulla regolarità della gestione amministrativa contabile, nonché sulla adeguatezza ed efficacia dei controlli interni ai sensi dell'art. 148 TUEL, approvate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con deliberazione n. 4 dell'11 febbraio 2013, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.57 dell'8 marzo 2013, le quali prevedono la possibilità di adattamenti dello schema di relazione da parte delle Sezioni regionali, che tengano conto delle peculiarità degli enti controllati e delle singole realtà locali;

VISTA la deliberazione n. 332/2013/INPR con cui questa Sezione ha, conseguentemente, adottato:

- le "Linee guida per il referto semestrale (art. 148 tuel) sulla regolarità della gestione e sull'adeguatezza ed efficacia del sistema dei controlli interni nei comuni siciliani con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e nelle province regionali"
- lo "Schema di relazione per il referto semestrale del Sindaco, per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e del Commissario straordinario della Provincia regionale".

VISTA la nota prot. n° Cdc 5904 datata 8 luglio 2014 a firma del sindaco del Comune di Aci Castello;

VISTE la nota in data 17 dicembre 2013, prot. n. 10748 con la quale è stato trasmesso il questionario relativo al primo semestre e quella in data 1 aprile 2014, prot. n. 2923 con la quale è stato trasmesso il questionario relativo al secondo semestre 2013;



UDITO il Magistrato Istruttore, dott. Giovanni Di Pietro;

UDITI l'assessore al bilancio dott. Patanè ed il dott. Galli, ragioniere generale dell'ente;

Premesso che

L'art. 148 del TUEL, come riformulato dall'art. 3, co. 1, lett. e) del D.L. n. 174/2012 (convertito dalla legge n. 213/2012), dispone che "Le sezioni regionali della Corte dei conti verificano, con cadenza semestrale, la legittimità e la regolarità delle gestioni, nonché il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio di ciascun ente locale. A tale fine, il sindaco, relativamente ai Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, o il presidente della Provincia, avvalendosi

del direttore generale, quando presente, o del segretario negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale, trasmette semestralmente alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni adottato, sulla base delle linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; il referto è, altresì, inviato al presidente del consiglio comunale o provinciale".

Le riferite disposizioni prevedono un nuovo strumento di valutazione, in corso d'esercizio, da parte delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, della legittimità e regolarità delle gestioni, dedicando particolare attenzione, oltre che ai dati strettamente finanziari, al sistema dei controlli interni degli enti locali.

Le finalità di fondo della nuova modalità di controllo prevista dall'art. 148 Tuel sono state individuate dalla Sezione per le Autonomie, nella citata deliberazione n. 4/2013, nei seguenti punti:

- verifica dell'adeguatezza funzionale e dell'effettivo funzionamento del sistema dei controlli interni;
- valutazione degli strumenti diretti a verificare la coerenza dei risultati gestionali rispetto agli obiettivi programmati;
- verifica dell'osservanza dei principali vincoli normativi di carattere organizzativo, finanziario e contabile;
- rilevazione degli eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica;
- monitoraggio in corso d'anno degli effetti prodotti in attuazione delle misure di finanza pubblica e dei principali indirizzi programmatici dell'ente;
- consolidamento dei risultati con quelli delle gestioni degli organismi partecipati.

Il primo schema di relazione, approvato dalla Sezione Autonomie con la citata deliberazione n. 4/2013 e -per gli enti della Regione siciliana- da questa Sezione di controllo con la deliberazione n. 332/2013, relativamente al 1° semestre 2013 consente la rilevazione di una serie di aspetti attinenti: all'organizzazione dell'ente, ai sistemi informativi, al sistema dei controlli interni; trattasi, in sostanza, di dati che restano acquisiti alla Sezione di controllo come base informativa sulle caratteristiche di ciascun ente locale esaminato, utile anche per le future rilevazioni semestrali.

Lo schema di relazione in esame si compone di due sezioni. La prima sezione, dedicata alla regolarità della gestione amministrativa e contabile, è volta ad acquisire notizie sul rispetto dei parametri della regolarità amministrativa e contabile, evidenziando eventuali lacune gestionali in grado di alterare i profili di una sana e corretta gestione finanziaria. La seconda sezione, dedicata all'adeguatezza ed efficacia del sistema dei controlli interni, intende rilevare, mediante la rappresentazione puntuale dello stato di attuazione degli stessi negli enti scrutinati, le eventuali criticità di fondo nel sistema organizzativo-contabile.

Per dare compiuta attuazione al disposto legislativo e nel recepire, con i necessari adeguamenti, i contenuti del predetto schema di relazione questa Sezione ha adottato la deliberazione n. 332/2013/INPR, con la quale invitava i Presidenti delle Province ed i Sindaci dei comuni con oltre 15.000 abitanti a compilare e trasmettere il Referto, sotto forma di questionario, entro il termine del 15 dicembre 2013.

In ottemperanza alle indicate disposizioni normative, Il Sindaco del Comune di Aci Castello ha trasmesso a questa Sezione, in data 17 dicembre 2013, prot. n. 10748 il questionario relativo al primo semestre e in data 1 aprile 2014, prot. n. 2923 il questionario relativo al secondo semestre 2013;

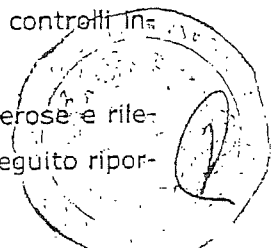
Il Magistrato istruttore, esaurita l'attività di competenza, ha deferito all'esame collegiale le risultanze complessive delle menzionate relazioni e, a tal fine, ha chiesto al Presidente della Sezione di convocare il Collegio per un'apposita adunanza, fissata per la data odierna.

Considerato che

La relazione semestrale del Sindaco del comune di Aci Castello, redatta ai sensi dell'art. 148 TUEL, ha fornito le informazioni concernenti le caratteristiche generali della popolazione, del territorio e dell'economia insediata, nonché l'indicazione dei dati di carattere generale relativi alle risorse umane, strumentali, tecnologiche utilizzate per la gestione dei servizi resi e dei sistemi informativi impiegati.

Ha inoltre fornito gli elementi chiesti dalle due sezioni dello "schema-tipo" di relazione predisposto da questa Sezione in ordine, rispettivamente, alla regolarità della gestione amministrativa e contabile del Comune, ed all'adeguatezza ed efficacia del sistema dei controlli interni dell'ente.

Dall'esame della suddetta relazione e dei relativi allegati sono emerse numerose e rilevanti criticità con riferimento ad entrambi i suddetti ambiti del controllo, come di seguito riportate:



A. REGOLARITÀ DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE (SEZ. I)

1.A. Programmazione

1. la mancata approvazione del piano generale di sviluppo.
2. la mancata adozione di misure per adeguare l'ordinamento dell'Ente ai principi della libera iniziativa economica privata.
3. la mancata rideterminazione della pianta organica a seguito dell'assunzione di partecipazioni in società.
4. la mancata reinternalizzazione di personale proveniente da organismi esterni.

1.B. GESTIONE

1.B.1. Entrate

5. la necessità di verificare la correttezza della risposta della risposta 1.16 tenuto conto che l'Ente negli esercizi passati ha fatto ricorso ad anticipazioni di cassa non completamente restituite a fine esercizio.
6. la mancata riscossione nel semestre di entrate straordinarie.
7. la concessione di beni in comodato gratuito o altra forma di esenzione dal pagamento di canoni e/o tariffe.

1.B.2. SPESE

8. la mancata adozione di misure di razionalizzazione e riorganizzazione amministrativa (1.22).
9. la presenza di criticità nella gestione dei servizi pubblici locali con particolare riferimento all'ATO rifiuti.
10. la mancata verifica, successivamente all'adozione della delibera di ricognizione di cui all'art. 3, comma 27, della l. 244/2007, della sussistenza dei presupposti di legge per il mantenimento delle partecipazioni.
11. il basso grado di realizzazione del Piano triennale delle opere, in termini di pagamenti effettuati nel triennio 2010-2011 (rispettivamente 7,93%; 0,00%; 3,21%).
12. la dubbia efficacia delle misure adottate per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni forniture ed appalti tenuto conto delle difficoltà riscontrate dall'amministrazione nell'alienazione dei beni immobili.
13. la presenza di un elevato numero di giudizi promossi contro l'Ente (50).



A. ADEGUATEZZA ED EFFICACIA DEI CONTROLLI INTERNI (SEZ. II)

2.A. Ricognizione del sistema dei controlli interni

14. la mancata adozione di un sistema di contabilità analitica.
15. la mancata introduzione di un sistema di contabilità economico patrimoniale.

2.B. Controllo strategico

16. la mancata istituzione di un sistema di controllo strategico ex art. 147-ter del TUEL, in considerazione della necessità di dare attuazione entro il 2015 a quanto stabilito dalla norma.

2.C. Controllo di gestione

17. la mancata attuazione del controllo di gestione:
- a) la mancata valutazione della congruenza tra risultati conseguiti e gli obiettivi definiti dai piani.
 - b) la mancata valutazione sulla fattibilità dei programmi, tenuto conto dei flussi di cassa e degli obiettivi legati al rispetto del patto di stabilità.
 - c) la mancata valutazione della coerenza tra le dotazioni finanziarie, umane e strumentali e gli obiettivi contenuti nel PEG.
 - d) la mancata comparazione nel tempo o nello spazio dei valori raggiunti dal medesimo centro di costo.
 - e) la mancanza di elementi e valutazioni idonee a supportare i dirigenti nei loro compiti di direzione ed organizzazione.
 - f) l'assenza di rapporti ai fini della valutazione della performance dei dipendenti.

2.D. Altre forme di controllo

Organismi partecipati

18. la mancata istituzione di un sistema di controllo sugli organismi partecipati ex art. 147-quater del TUEL, in considerazione della necessità di dare attuazione entro il 2015 a quanto stabilito dalla norma.



Equilibri finanziari

19. la mancata modifica del regolamento di contabilità tenendo conto delle disposizioni di cui all'art. 147-quinquies del Tuel.
20. la carenza di liquidità ed il ricorso continuo ad anticipazioni di tesoreria (2.37.b e 2.38.b).

2.E. Controllo di regolarità amministrativa contabile

21. la mancata adozione di idonee tecniche di campionamento per la selezione degli atti da assoggettare a revisione unitamente al basso numero di atti esaminati (12), all'elevata incidenza di irregolarità rilevate in assenza di successiva regolarizzazione. (25%).
22. la mancata effettuazione di specifiche ispezioni rivolte ad accertare la regolarità amministrativa e contabile relativa a specifici uffici o progetti.
23. la mancata effettuazione, durante l'esercizio provvisorio, di controlli a campione sul rispetto dei limiti di cui all'art. 163 del Tuel.

1.A PROGRAMMAZIONE:

Si deve rilevare che l'ente non si è dotato di un piano generale di sviluppo, come prescritto dall'articolo 165, comma 7 del Tuel e dall'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 170 del 2006, non avendo così a disposizione un utile ed indispensabile strumento di coordinamento per favorire una programmazione in grado di permettere la realizzazione degli indirizzi strategici perseguiti dall'ente, così come peraltro riconosciuto nella stessa memoria dell'ente.

Si rileva altresì che l'ente non ha posto in essere iniziative volte a favorire l'adeguamento dell'ordinamento dell'ente ai principi della libera iniziativa economico privata.

L'ente ha inoltre precisato che l'assunzione della partecipazione in AGT risale all'esercizio finanziario 2007 e che nel corso dell'esercizio 2013 l'ente non ha provveduto allo scioglimento di organismi esterni.



1.B. GESTIONE:

ENTRATE

L'ente giustifica la correttezza della risposta 1.16, relativamente all'adeguatezza della riscossione delle entrate anche in funzione degli equilibri di cassa, giustificando la predetta risposta in considerazione dei ritardi imputabili allo Stato per la riscossione della Tares.

Tale giustificazione non appare accoglibile in quanto la domanda in questione si riferisce all'andamento storico ed il comune di Aci Castello risulta avere fatto ricorso ripetutamente alle anticipazioni di tesoreria senza provvedere a ricostituire la relativa provvista a fine esercizio.

L'ente ha inoltre rettificato la risposta al quesito n. 1.17 attestando di avere riscosso entrate straordinarie quali i proventi per le violazioni del codice della strada ed i proventi per il recupero dell'evasione tributaria.

Si rileva inoltre, come confermato nella memoria trasmessa dall'ente, la presenza di contratti di concessione di beni in comodato gratuito o comunque in utilizzo senza la corrispondenza di tariffe o canoni a titolo di corrispettivo.

SPESE

L'ente non risulta innanzitutto avere adottato interventi volti a favorire la riduzione delle spese di funzionamento attraverso processi di razionalizzazione e riorganizzazione amministrativa, in conformità alle disposizioni in materia di vincoli di finanza pubblica e di revisione della spesa pubblica.

Si deve inoltre evidenziare la presenza di criticità nella gestione dei servizi pubblici locali, con particolare riferimento alla gestione del servizio rifiuti.

In ordine al punto 1.28 si deve rilevare che la ricognizione prevista dall'articolo 3, comma 27 della legge n. 244 del 2007 implica una specifica valutazione sulla sussistenza dei requisiti posti dalla norma ai fini del mantenimento delle partecipazioni societarie onerando gli enti interessati della periodica verifica sulla permanenza dei presupposti per il mantenimento.

Con riferimento al basso grado di realizzazione delle opere pubbliche incluse nel piano triennale si prende atto di quanto riferito dall'ente per giustificare gli esigui pagamenti registrati in considerazione del ricorso prevalente ai finanziamenti regionali.

Con riguardo alle misure adottate per favorire un più celere pagamento delle somme spettanti a terzi in correlazione alle somministrazioni, forniture ed appalti può riscontrarsi la scarsa efficacia della misura prevista dell'alienazione dei beni immobili di proprietà dell'ente.

Si registra infine un consistente numero di giudizi promossi contro l'ente che ammontano in complesso a 50 per ciascun semestre.



2. ADEGUATEZZA ED EFFICACIA DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI.

In primo luogo deve osservarsi che risulta la mancata adozione di un sistema di contabilità analitica come anche la mancata introduzione di un sistema di contabilità economico - patrimoniale.

Si prende atto che l'ente sta già programmando l'attivazione di un sistema di controllo strategico che, per il comune di Aci Castello, diverrà obbligatorio solo dall'esercizio 2015.

In riferimento al controllo di gestione deve osservarsi che tale tipo di controllo deve attuarsi in modo formalizzato valutando, per ciascun centro di costo, i valori raggiunti secondo i parametri temporali e spaziali.

L'ente deduce che è stato adottato un efficace sistema di valutazione delle performance individuali ed organizzative volto a porre in relazione i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti oltre che a consentire la valutazione in forma individuale.

Si deduce inoltre l'esistenza della valutazione della coerenza tra le dotazioni finanziarie, umane e strumentali con gli obiettivi contenuti nel PEG oltre che la possibilità per i dirigenti di avere a disposizione elementi e valutazioni idonee per svolgere con maggiore proficuità i loro compiti di direzione ed organizzazione.

L'ente conferma la mancanza di una valutazione in grado di verificare la fattibilità dei programmi in relazione ai flussi di cassa e agli obiettivi legati al rispetto del patto di stabilità.

Risulta inoltre carente il sistema di monitoraggio e il sistema informativo che non risulta integrato con la gestione finanziaria dell'ente e non permette comparazioni per i centri di costo in relazione ai risultati raggiunti nel tempo e nello spazio.

Con riguardo al controllo sugli organismi partecipati, in ragione dell'applicazione della relativa norma a partire dall'esercizio 2015, si prende atto dell'impegno dell'amministrazione di istituire in forma sperimentale tale forma di controllo a partire dalla fine dell'esercizio 2014.

Si deve inoltre osservare che il controllo sugli equilibri finanziari risulta già vincolante per tutti gli enti ed inoltre lo stesso si pone quale diretta espressione della norma costituzionale (art. 81), che assume un rilievo fondamentale per assicurare i necessari equilibri di bilancio e rispettare i vincoli indisponibili in materia di finanza pubblica, che costituiscono espressione degli indirizzi espressi in sede sovranazionale.

L'ente, con la memoria trasmessa, ha precisato che la risposta 2.36 è stata erroneamente indicata negativa in quanto l'ente ha proceduto alla modifica successiva all'introduzione di tale forma di controllo.

In riferimento alla criticità riferita alla carenza di liquidità e al continuo ricorso alle anticipazioni di tesoreria le stesse non possono certamente trovare giustificazione per i ritardi connessi alla riscossione della Tares.

In riferimento infine al controllo di regolarità amministrativa e contabile deve registrarsi il tardivo adeguamento alle disposizioni normative e l'adozione di tecniche di campionamento che in ogni caso sembrano assoggettare a revisione un numero assai limitato di atti per i quali si riscontrano un rilevante numero di irregolarità che non risultano successivamente sanate.

Si deve inoltre registrare l'assenza di ispezioni volte ad accertare la regolarità amministrativa e contabile di singoli uffici o progetti così come appare assente lo svolgimento, durante l'esercizio provvisorio, di controlli a campione sul rispetto dei limiti imposti dall'articolo 163 del Tuel.

P. Q. M.

La Corte dei conti - Sezione di controllo per la Regione siciliana

DELIBERA

- di segnalare gli evidenziati aspetti al Presidente del Consiglio comunale, al Sindaco ed all'Organo di Revisione dei conti del Comune di Aci Castello;
- di riservarsi ogni ulteriore valutazione per le successive attività di competenza.

DISPONE

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione, da pubblicare sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 33/2013, sia trasmessa ai predetti organi del Comune di Aci Castello.

Così deliberato in Palermo nell'adunanza del giorno 9 luglio 2014.

IL MAGISTRATO RELATORE
Giovanni Di Pietro



IL PRESIDENTE
Maurizio Graffeo

Depositato in segreteria il 24 OTT. 2014

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Il Direttore della Segreteria
(dott.ssa Vita Alamia)



CORTE DEI CONTI

SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA
SERVIZIO DI SUPPORTO
IL DIRIGENTE

CORTE DEI CONTI



0008523-24/10/2014-SC_SIC-R14-P

Al Presidente del Consiglio Comunale
di

ACI CASTELLO (CT)

Al Sig. Sindaco del Comune
di

ACI CASTELLO (CT)

All'Organo di Revisione dei conti
del Comune di

ACI CASTELLO (CT)

TEL N 095 - 737 11 11 - 737 11 13

PEC: comune.acicastello@pec.it
protocollo@pec.comune.acicastello.ct.it

Oggetto: verifica ai sensi dell'art. 148 TUEL sulla legittimità e regolarità della gestione e sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni secondo le risultanze dei referti relativi al I e al II semestre 2013.
- Trasmissione deliberazione n. 156/2014/PRSP.

Si trasmette, copia della deliberazione n. 156/2014/PRSP adottata dalla Sezione di Controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana, nell'adunanza del 9 LUGLIO 2014 (ore 10,00).

Si prega di dare sollecito riscontro dell'avvenuta ricezione da parte dei destinatari esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo:

sicilia.controllo@corteconticert.it

rappresentando che i termini legali decorrono comunque dalla data riportata sul messaggio di avvenuta consegna della trasmissione della presente nota a mezzo PEC.

Mafia